

A12



Enrico Antonio Emiliozzi

**Lezioni di diritto di famiglia**





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXIX  
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.giacchinoonoratieditore.it](http://www.giacchinoonoratieditore.it)  
[info@giacchinoonoratieditore.it](mailto:info@giacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2519-9

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2019

*Agli studenti del corso di Diritto di famiglia  
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata*



## 11 Capitolo I

### *Famiglia*

1.1. Introduzione, 11 – 1.2. Parentela ed affinità, 13 – 1.3. Diritti e doveri dei coniugi, 13 – 1.4. Scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta, 16

## 21 Capitolo II

### *Matrimonio*

2.1. Introduzione, 21 – 2.2. Promessa di matrimonio, 21 – 2.3. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico o a ministri di culti ammessi dallo Stato, 24 – 2.4. Condizioni necessarie per contrarre matrimonio. Età, 24 – 2.4.1. *Interdizione per infermità di mente*, 25 – 2.4.2. *Libertà di stato*, 26 – 2.4.3. *Parentela, affinità, adozione*, 26 – 2.4.4. *Delitto*, 27 – 2.4.5. *Divieto temporaneo di nuove nozze*, 27 – 2.5. Pubblicazione di matrimonio, 28 – 2.6. Opposizione al matrimonio, 29 – 2.7. Celebrazione del matrimonio, 30 – 2.8. Matrimonio dei cittadini in Paese straniero e degli stranieri nello Stato, 33 – 2.9. Prova della celebrazione del matrimonio, 33

## 35 Capitolo III

### *Regime patrimoniale della famiglia*

3.1. Introduzione, 35 – 3.2. Convenzioni matrimoniali, 36 – 3.3. Comunione legale dei beni, 38 – 3.4. Beni personali, 41 – 3.5. Amministrazione dei beni della comunione legale, 43 – 3.6. Scioglimento della comunione legale, 45 – 3.7. Responsabilità dei beni della comunione legale, 48 – 3.8. Comunione convenzionale, 50 – 3.9. Separazione dei beni, 52 – 3.10. Fondo patrimoniale, 53 – 3.11. Impresa familiare, 56

## 61 Capitolo IV

### *Invalidità del matrimonio*

4.1. Introduzione, 61 – 4.2. Matrimonio celebrato con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c., 62 – 4.3. Matrimonio celebrato da persona interdetta, 65 – 4.4. Matrimonio celebrato da persona incapace di intendere e di volere, 66 – 4.5. Matrimonio celebrato per violenza o per errore, 68 – 4.6. Matrimonio simulato, 70 – 4.7. Matrimonio concordatario nullo, 72 – 4.8. Effetti del matrimonio invalido, 74

## 79 Capitolo V

*Separazione personale dei coniugi*

5.1. Introduzione, 79 – 5.2. Separazione personale giudiziale, 80 – 5.3. Separazione personale consensuale, 82 – 5.4. Separazione personale dei coniugi con la negoziazione assistita o con dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile, 83 – 5.5. Separazione di fatto, 85 – 5.6. Riconciliazione dei coniugi, 85 – 5.7. Effetti della separazione personale sui rapporti personali, 87 – 5.8. Effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali, 88

## 93 Capitolo VI

*Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*

6.1. Introduzione, 93 – 6.2. Cause di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 94 – 6.3. Procedimento, 97 – 6.4. Effetti tra i coniugi dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, 99 – 6.5. Effetti nei confronti dei figli dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, 106 – 6.6. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante negoziazione assistita o davanti all'ufficiale dello stato civile, 107

## 111 Capitolo VII

*Responsabilità genitoriale*

7.1. Introduzione, 111 – 7.2. Responsabilità genitoriale, 114 – 7.3. Amministrazione dei beni della prole, 116 – 7.4. Esercizio della responsabilità genitoriale nella crisi dei genitori, 120 – 7.4.1. *Mantenimento dei figli*, 123 – 7.4.2. *Assegnazione della casa familiare*, 126

## 129 Capitolo VIII

*Filiazione e tutela della persona*

8.1. Introduzione, 129 – 8.2. Figlio nato da genitori uniti in matrimonio, 130 – 8.3. Prova della filiazione, 131 – 8.4. Disconoscimento della paternità, 132 – 8.5. Contestazione dello stato di figlio, 135 – 8.6. Reclamo dello stato di figlio, 136 – 8.7. Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, 137 – 8.8. Impugnazione del riconoscimento, 142 – 8.9. Dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, 144 – 8.10. Procreazione medicalmente assistita, 146 – 8.11. Tutela della persona minore di età, 148 – 8.12. Emancipazione del minore di età, 149 – 8.13. Ordini di protezione contro gli abusi familiari, 151

## 153 Capitolo IX

*Adozione*

9.1. Introduzione, 153 – 9.2. Affidamento temporaneo del minore, 153 – 9.3. Adozione di persona minore di età, 157 – 9.3.1. *Adottabilità del minore*, 161 – 9.3.2. *Affidamento preadottivo*, 163 – 9.3.3. *Dichiarazione di adozione*, 164 – 9.3.4. *Effetti della sentenza di adozione*, 165 – 9.3.5. *Adozione internazionale*, 167 – 9.4. Espatrio di minori a scopo di adozione, 170 – 9.5. Adozione in casi particolari, 171 – 9.6. Adozione di persona maggiore di età, 173 – 9.6.1. *Effetti*, 176 – 9.6.2. *Revoca della adozione di persona maggiore di età*, 178

181 Capitolo X

*Alimenti*

10.1. Introduzione, 181 – 10.2. I soggetti, 182 – 10.3. Vicende relative all'assegno alimentare, 184

189 Capitolo XI

*Unioni civili e convivenze di fatto*

11.1. Introduzione, 189 – 11.2. Unioni civili, 190 – 11.3. Convivenze di fatto, 198 - 11.3.1. *Contratto di convivenza*, 202

207 Capitolo XII

*Tutela della persona inferma di mente*

12.1. Introduzione, 207 – 12.2. Interdizione, inabilitazione, 207 – 12.3. Amministrazione di sostegno, 212



## Famiglia

### 1.1. Introduzione

Le fonti del diritto di famiglia si rinvencono nella Costituzione, nel codice civile ed in altre leggi.

La Carta Costituzionale si occupa della famiglia in maniera esplicita negli artt. 29, 30 e 31. Inoltre sono rilevanti, seppure indirettamente, nella materia in esame, anche gli artt. 2 e 3 Cost.

L'art. 29, comma 1, Cost. riconosce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Ciò significa che la famiglia è una realtà pregiuridica che esiste indipendentemente dal diritto.

Il riconoscimento compiuto dall'art. 29 cost. alla famiglia composta da soggetti che hanno celebrato un matrimonio non significa, però, che coloro che costituiscono una famiglia di fatto siano sprovvisti di tutela giuridica. Ciò, tra l'altro, è confermato, dalla recente legge 20 maggio 2016, n° 76, la quale, nell'art. 1, comma 36 ss. disciplina la convivenza tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, al di fuori del matrimonio.

La tutela della convivenza al di fuori del matrimonio, anche a livello costituzionale, si rinviene nell'art. 2 Cost., il quale stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. La famiglia, anche se non fondata sul matrimonio, costituisce una formazione sociale che l'ordinamento giuridico tutela, a condizione che sia strumentale allo sviluppo della personalità individuale di coloro che la compongono.

Un principio che ha ispirato la Costituzione, per quanto concerne la famiglia, è quello sulla uguaglianza dei coniugi. Infatti l'art. 29, comma 2, cost. stabilisce che il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Evidente è stata, ad esempio,

l'influenza del principio di uguaglianza tra i coniugi sulla evoluzione della disciplina in materia dei rapporti tra genitori e figli. Infatti nel codice civile del 1942 era prevista la potestà del padre che attribuiva a questi il potere di decidere unilateralmente sulla educazione e sulle questioni relative alla prole. Il principio di uguaglianza tra i coniugi ha invece ispirato, con la riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151), la declinazione a favore della potestà dei genitori. In questo modo sono entrambi i genitori, di comune accordo, che assumono le decisioni relative alla prole. La potestà dei genitori, con la l. 10.12.2012, n. 219 ha assunto la definizione di responsabilità genitoriale, ma il relativo contenuto non è mutato.

Al principio di uguaglianza possono tuttavia essere poste alcune limitazioni dal legislatore, qualora, come stabilisce l'art. 29, comma 2, cost., ciò si renda necessario per garantire l'unità della famiglia.

L'uguaglianza tra i coniugi stabilita dall'art. 29, comma 2, cost. rappresenta, nel diritto di famiglia, applicazione del principio generale stabilito dall'art. 3, comma 1, cost.

La Costituzione riconosce e tutela la filiazione. Infatti l'art. 30, comma 1, cost. stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cost., nelle ipotesi in cui i genitori non siano capaci, per qualsiasi motivo, ad adempiere ai propri doveri, è compito del legislatore intervenire in modo tale che siano comunque assolti i relativi compiti.

La Costituzione tutela sia i figli di genitori sposati che i figli i cui genitori non sono uniti in matrimonio. A tal fine l'art. 30, comma 3, cost. stabilisce che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La attribuzione della paternità può avvenire anche contro la volontà del presunto padre, in quanto risponde all'interesse del figlio. Pertanto l'art. 30, comma 3, cost. stabilisce che la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.

Lo scopo di favorire la formazione della famiglia è espresso dall'art. 31, co. 1, cost., il quale sancisce che è compito dello Stato agevolare con misure economiche o con altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Inoltre l'art. 31, comma 2, cost.

stabilisce che lo Stato deve proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

## 1.2. Parentela ed affinità

La parentela è il vincolo che sussiste tra persone che discendono dallo stesso stipite. La parentela sussiste sia nella filiazione all'interno del matrimonio che in quella al di fuori di esso. Non sussiste alcun vincolo di parentela nei casi di adozione di persone maggiori di età (art. 74 c.c.).

La parentela può essere in linea retta o in linea collaterale. È in linea retta quando le persone discendono l'una dall'altra, mentre è in linea collaterale quando, pur in presenza di uno stipite comune, non vi è discendenza l'una dall'altra (art. 75 c.c.).

È importante il calcolo dei gradi di parentela.

Nella linea retta il calcolo dei gradi deve essere compiuto computando le generazioni con esclusione dello stipite comune. Invece nella linea collaterale il calcolo dei gradi avviene computando le generazioni, partendo da uno dei parenti per salire fino allo stipite comune e poi discendere fino all'altro parente, sempre escludendo lo stipite comune (art. 76 c.c.).

La parentela è riconosciuta rilevante dal legislatore fino al sesto grado (art. 77 c.c.).

L'affinità è invece il rapporto che sussiste tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.

La linea ed il grado di affinità corrisponde alla linea ed al grado di parentela che sussiste con l'altro coniuge (art. 78, comma 2, c.c.).

L'affinità cessa nel caso di matrimonio dichiarato nullo, tuttavia, in questo caso, rimane il divieto di contrarre matrimonio previsto dall'art. 87, n. 4 c.c. (art. 78, comma 3 c.c.).

Invece l'affinità non si estingue con la morte del coniuge da cui essa deriva (art. 78, comma 3, c.c.).

## 1.3. Diritti e doveri dei coniugi

Gli artt. 143 ss., c.c. stabiliscono i diritti ed i doveri dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio.